

**Contratto per l'affidamento dell'attività di commercializzazione
ai sensi del decreto del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 21 marzo 2006**

tra:

La società

titolare della concessione per _____

n° _____

con sede in _____ via _____

n° _____

Partita IVA/Codice Fiscale _____ rappresentata dal signor _____

di seguito denominata **Titolare di Sistema**

e

Il signor _____ titolare / amministratore dell'esercizio
commerciale / pubblico con sede legale in _____ via
_____ n° _____ e con sede dell'attività in
_____ via _____

n° _____ Partita IVA/ Codice Fiscale _____

di seguito denominato **Punto di commercializzazione**

Di seguito denominate le **Parti**

Premesso

- a) che il **Titolare di sistema** dispone di un sistema di conti di gioco ed è autorizzato alla raccolta a distanza, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 21 marzo 2006;
- b) che il **Titolare di sistema** fornisce ai propri clienti il pacchetto di servizi necessari per partecipare ai giochi di cui è concessionario ed ai giochi degli altri concessionari che si avvalgono del suo sistema di conti di gioco;
- c) che il **Titolare di sistema** ha provveduto alla realizzazione e provvede alla gestione dei canali tecnologici atti alla raccolta a distanza del gioco;
- d) che il **Titolare di sistema** ha predisposto le attività di commercializzazione che intende affidare al **Punto di commercializzazione** conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, codice di protezione in materia di dati personali;

- e) che il **Punto di commercializzazione** dichiara di ben conoscere la normativa vigente in materia di giochi con vincite in denaro ed in particolare quella relativa al gioco telematico e telefonico ed alla raccolta a distanza dei giochi e che è interessato a svolgere le attività di commercializzazione nel rispetto della normativa vigente;
- f) che il **Punto di commercializzazione** dichiara di ben conoscere il divieto all'esposizione del logo AAMS su insegne, vetrine, targhe e materiale promozionale presso i **Punti di commercializzazione**;
- g) che il **Punto di commercializzazione** dichiara che le attività di commercializzazione saranno svolte esclusivamente presso il locale individuato come sede dell'attività nel presente contratto;
- h) che il **Punto di commercializzazione** è a conoscenza dei requisiti necessari per l'affidamento delle attività di commercializzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del citato decreto direttoriale.

Tra le **Parti** si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto che annulla e sostituisce ogni eventuale altro accordo esistente tra le **Parti**.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

Il **Titolare di sistema** affida al **Punto di commercializzazione** l'esercizio delle attività di commercializzazione, vale a dire la commercializzazione di ricariche, la distribuzione dello schema di contratto di conto di gioco e la trasmissione al **Titolare di sistema** del contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore.

Articolo 3 – Requisiti del Punto di commercializzazione

Il **Punto di commercializzazione** dichiara di possedere i requisiti, richiesti dal decreto direttoriale del 21 marzo 2006, relativi all'assenza a carico del titolare / amministratore di condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui alla legge 401 del 1989, per reati di natura fiscale, per reati per cui vi sia stata condanna non inferiore a sei anni, per reati diversi che incidano sulla credibilità del soggetto, nonché relativi all'assenza di situazioni di inadempimento nei confronti di AAMS.

A tal fine il **Punto di commercializzazione** fornisce al **Titolare di sistema** all'atto della sottoscrizione del contratto, in originale o copia conforme, il certificato del casellario giudiziale in data non inferiore a sei mesi, nonché una dichiarazione attestante, sotto la propria responsabilità, la mancanza di situazioni di inadempimento nei confronti di AAMS o la presenza di altre cause incompatibili con l'attività di commercializzazione, ai sensi decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

Articolo 4 – Divieto di Esclusiva

Ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto direttoriale del 21 marzo 2006 non è prevista alcuna forma di esclusiva tra le **Parti**.

Articolo 5 – Responsabilità ed obblighi del Titolare di sistema

Il **Titolare di sistema** è tenuto a:

- a. verificare e garantire il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 ed a controllare la correttezza dell'attività esercitata dal **Punto di commercializzazione**, verificando l'esistenza di irregolarità, nonché di anomalie corrispondenti ai profili indicati da AAMS; nel caso di perdita dei requisiti e nel caso in cui ricorrano gli estremi di violazione delle disposizioni del citato decreto direttoriale, il **Titolare di sistema** provvederà immediatamente alla risoluzione del contratto, dando tempestiva segnalazione ad AAMS delle irregolarità ed anomalie rilevate e dei provvedimenti intrapresi;
- b. rendere disponibili ad AAMS, su richiesta:
 - i dati relativi all'ubicazione del locale nel quale sarà esercitata l'attività di commercializzazione, gli altri elementi necessari ad identificare in modo univoco il suddetto locale e gli incaricati delle attività, nonché eventuali altre informazioni richieste da AAMS;
 - i dati e le informazioni scambiate con il **Punto di commercializzazione**;
 - i dati relativi alle ricariche commercializzate ed ai compensi spettanti e corrisposti al **Punto di commercializzazione**.

Articolo 6 - Responsabilità ed obblighi del Punto di commercializzazione

Il **Punto di commercializzazione** si obbliga ad osservare le disposizioni vigenti in materia di giochi con vincite in denaro e di raccolta a distanza ed in particolare a:

- a. rispettare il divieto di raccolta di giocate, di riscossione di poste di gioco, di liquidazione di vincite e di rimborsi, nonché di liquidazione di importi di credito di gioco;
- b. rispettare il divieto di gioco da parte dei minori;
- c. esporre il cartello che indica il divieto di intermediazione, il cartello che indica il divieto di gioco da parte dei minori e ogni altra comunicazione di AAMS o del **Titolare di sistema** stesso relativa al gioco responsabile;
- d. svolgere responsabilmente le attività di commercializzazione affidate collaborando con il **Titolare di sistema** in modo da impedire la stipula di contratti di conto di gioco a minori e l'attivazione, nonché la ricarica, di conti di gioco intestati a minori.

Il **Punto di commercializzazione** acconsente che il **Titolare di sistema** renda disponibili ad AAMS i dati e le informazioni di cui all'articolo 3.

Il **Punto di commercializzazione**, si obbliga a consentire ed a facilitare lo svolgimento dei controlli e delle verifiche da parte del **Titolare di sistema** e da parte di AAMS, anche sui sistemi informativi ed attraverso ispezioni presso il **Punto di commercializzazione**, prestando assistenza al personale incaricato.

Il **Punto di commercializzazione** si obbliga ad osservare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice di protezione in materia di dati personali.

Ferme restando le responsabilità del **Titolare di sistema** previste dal decreto direttoriale del 21 marzo 2006, eventuali comportamenti dolosi e/o *contra legem* compiuti dal **Punto di commercializzazione**, diversi da quelli vietati e sanzionati dal decreto medesimo, saranno ascrivibili soltanto allo stesso, non avendo in tal caso l'altra parte alcuna responsabilità civile, penale e amministrativa relativamente ad essi.

Articolo 7 – Ulteriori obblighi del Punto di commercializzazione

Nel caso in cui siano messe a disposizione del pubblico presso il **Punto di commercializzazione** postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet, il **Punto di commercializzazione** si impegna allo scrupoloso rispetto della normativa in materia, con

particolare riferimento a quanto riportato nell'articolo 9, comma 4 del decreto direttoriale n. 7902/Giochi/UD del 21 marzo 2006, e si impegna altresì a non effettuare su tali postazioni operazioni di accesso al conto di gioco per conto del giocatore.

Articolo 8 - Corrispettivo del Punto di commercializzazione

Per lo svolgimento delle attività di commercializzazione di cui all'articolo 2 il **Titolare di sistema** riconoscerà al **Punto di commercializzazione**, un corrispettivo definito mediante uno specifico atto pattizio collegato che stabilirà altresì i termini e le modalità del pagamento.

Articolo 9 – Versamento degli importi riscossi

Il versamento al **Titolare di Sistema** degli importi riscossi da parte del **Punto di commercializzazione** a fronte dell'attivazione e delle ricariche dei conti di gioco sarà regolato e garantito secondo le modalità definite mediante uno specifico atto pattizio collegato.

Articolo 10 - Durata e modifica del contratto

Ogni modifica del presente contratto è subordinata alla preventiva approvazione di AAMS e dovrà risultare, a pena d'inefficacia della modifica stessa, da atto scritto firmato dalle **Parti**.

Il presente contratto si estingue alla scadenza della concessione del **Titolare di sistema**.

Articolo 11 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto si intende risolto di diritto nel caso di cessazione del possesso dei requisiti e nel caso di violazione delle disposizioni del decreto direttoriale del 21 marzo 2006 da parte del **Punto di commercializzazione**. Si intende, altresì, risolto nel caso di sottoposizione a procedure concorsuali di una delle **Parti** e nel caso di occupazione presso il **Punto di commercializzazione** di personale non inquadrato regolarmente.

Il contratto potrà essere risolto da una od entrambe le **Parti** con raccomandata a/r, con preavviso di almeno 60 giorni.

In caso di risoluzione del contratto, anticipata o alla naturale scadenza, il **Punto di commercializzazione** si obbliga a cessare immediatamente l'uso dei marchi e di ogni altro segno distintivo che possa generare equivoco presso il pubblico circa il perdurare dell'efficacia del presente contratto.

Articolo 12 - Sospensione delle attività

È facoltà del **Titolare di sistema** sospendere l'affidamento delle attività nell'ipotesi in cui si verificano da parte del **Punto di commercializzazione** ritardi o insolvenze nel corretto e puntuale versamento degli importi riscossi per l'attivazione e per la ricarica dei conti gioco.

Le **Parti** si danno reciprocamente atto e convengono che qualunque tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita modifica degli obblighi previsti dal presente contratto.

Articolo 13 - Obbligo di comunicazione del cambio di titolarità

In caso di cambio del titolare / amministratore dell'esercizio pubblico / commerciale il **Punto di commercializzazione** è tenuto ad informare tempestivamente il **Titolare di sistema** ed a fornire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

Il **Punto di commercializzazione** è altresì tenuto ad informare tempestivamente il **Titolare di sistema** in caso di cambio dell'ubicazione del locale nel quale è esercitata l'attività di commercializzazione e di cambio degli incaricati delle attività

Articolo 14 - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto ed i diritti che ne derivano non potrà essere ceduto dalle **Parti** a terzi,.

Articolo 15 - Esecuzione del contratto

Le **Parti** si obbligano a dare esecuzione al presente contratto.

Articolo 16 - Dotazioni strumentali

Il **Titolare di sistema** provvederà ad abilitare le attrezzature del **Punto di commercializzazione** esclusivamente all'effettuazione telematica delle attività di commercializzazione. I sistemi di reportistica delle attività di commercializzazione non dovranno contenere informazioni riguardanti i singoli giocatori

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali

Con il presente contratto il **Punto di commercializzazione** acconsente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, codice di protezione in materia di dati personali; eventuali operazioni di trattamento dei propri dati personali, comunicati nella formazione e nell'esecuzione del rapporto contrattuale. Il **Punto di commercializzazione** acconsente altresì alla comunicazione dei propri dati personali da parte del **Titolare di sistema** a società fornitrici di servizi inerenti l'oggetto del contratto, nonché all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Articolo 18 - Foro competente

In deroga alle norme civilistiche sulla competenza, le **Parti** stabiliscono che, per ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e/o comunque nascente od occasionata dal medesimo, resta fissata la competenza esclusiva del foro di _____.

Articolo 19 – Registrazione

Le spese di registrazione, se sostenute, saranno a carico della parte richiedente.

Art.20 - Approvazione AAMS

Il presente schema di contratto è stato trasmesso ed approvato da AAMS, come previsto ai sensi dell'articolo 9, comma 12, del decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

Data, _____

Punto di commercializzazione

Titolare di sistema

Articoli e clausole di espressa approvazione

Il **Titolare di sistema** ed il **Punto di commercializzazione** dichiarano di aver letto il presente contratto e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, e dell'articolo 1342 del c.c., ciascun punto della premessa e gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16, 17, 18 di questo contratto.

Data, _____

Punto di commercializzazione

Titolare di sistema